



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO Dr. Gerardo Stefanelli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, li 07 FEB. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco, in data 07 FEB. 2019 ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 07 FEB. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta:

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/01/2019

essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 07 FEB. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO D.ssa Franca Sparagna

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Minturno, li 07 FEB. 2019



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COPIE
UFFICIO COPIE
Ufficiale Amministrativo
Giacomo Giunta

COPIA DELIBERA GIUNTA COMUNALE

Delibera: **27**

Oggetto: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecunarie per violazioni al Codice della Strada - art. 208 e 142 D.lgs 285/1992 - Anno 2019.

del **30/01/2019**

L'anno **duemiladiciannove** addì **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **11.20** nella sala delle adunanze, convocati previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, si riuniscono i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativi

Il Sindaco Dr. Gerardo Stefanelli

Daniele Sparagna

Daniele Mino Bembo

Pietro D'Acunto

Immacolata Nuzzo

Elisa Venturo

Presente	Assente
×	
×	
×	
×	
	×
×	

Assiste il Segretario Generale D.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Dr. Gerardo Stefanelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

gm

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio n. 4 Dott. Antonio Di Nardo

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio n. 2 Economico-Finanziario rag. G. Di Micco

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, la quale ha apportato modifiche al Codice della Strada introducendo una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del C.d.S., con previsione di devolvere il 50% dei proventi derivanti da violazioni ai limiti di velocità all'ente proprietario della strada;

RICHIAMATI in particolare gli articoli 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del d.lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;

b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;

c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.

2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

CON VOTAZIONE unanime e palese

DELIBERA

- 1) di determinare, per l'anno 2019, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a Euro 7.000.000, di cui:
Proventi ex articolo 208 CdS: € 2.000.000,00
Proventi ex articolo 142 CdS: € 5.000.000,00
- 2) di dare atto che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità determinato in base ai principi contabili ex d.lgs. n. 118/2011 ammonta al 45%, e che pertanto le risorse nette da destinare ammontano a:
Proventi ex articolo 208 CdS: quota al netto del FCDE € 1.100.000,00
Proventi ex articolo 142 CdS: quota al netto del FCDE € 2.750.000,00
- 3) di destinare, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 285/1992, una quota pari al 50 % dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2019, per un importo pari a Euro 550.000,00, per le finalità specificate come da allegato;
- 4) di destinare, ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter, del d.lgs. n. 285/1992:
- il 100% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all'anno 2019, per un importo pari a Euro 2.750.000,00 come da allegato;
- 5) di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio per l'esercizio 2019 le previsioni di entrata e di spesa sopra indicate, e la somma di € 1.600.000,00 derivante dagli incassi delle ingiunzioni degli anni pregressi;
- 6) di inviare entro il 31 maggio 2019 al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del d.lgs. n. 285/1992, la relazione inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2019;
- 7) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2019;

Infine la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

FOGLIO INTERCALARE NR. 1 DELLA DELIBERA 27 DEL 30/01/2019

Art. 142 Limiti di velocità

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

RILEVATO CHE, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS) in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:

- a) per il 12,50% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%);
- b) per il 12,50% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%);
- c) per il restante 25% ai seguenti interventi:
 - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
 - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
 - redazione dei piani urbani del traffico;
 - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
 - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
 - interventi a favore della mobilità ciclistica;
 - assunzione di personale stagionale a progetto;
 - finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
 - acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Sanzioni ex art. 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza)

- 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione)
- 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:
 - a) interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
 - b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale.

ATTESO che l'articolo 25 della legge n. 120/2010:

- al comma 2 prevede l'emanazione di un decreto attuativo per l'approvazione del modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all'ente proprietario della strada;
- al comma 3 fissa l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 142 del d.lgs. n. 285/1992 all'esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto;

PRESO ATTO che ad oggi non risulta ancora emanato il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 25 della legge n. 120/2010;

VISTO l'articolo 4-ter, comma 16, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) il quale prevede che "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

RITENUTO, pur nell'incertezza del quadro normativo sopra delineato, che a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 trovino applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater del d.lgs. n. 285/1992;



COMUNE DI MINTURNO

PROVINCIA DI LATINA

FOGLIO INTERCALARE NR. 2 DELLA DELIBERA 27 DEL 30/01/2019

VISTA la circolare del Ministero dell'interno 24/12/2012 prot.17909;

RITENUTO di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione dell'esercizio 2019 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del d.lgs. n. 285/1992;

ATTESO CHE:

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 426 del 17/10/2000, ha ritenuto legittima la destinazione di una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal Codice della strada, per l'assistenza e la previdenza del Personale della Polizia Municipale;
- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con deliberazione n. 104 del 15/09/2010 ha confermato tale orientamento sottolineando che "la natura speciale del fondo che viene a crearsi con le risorse dei proventi in esame, giustifica la diversità di trattamento tra i dipendenti del corpo di Polizia Municipale e i restanti dipendenti comunali, escludendo qualsiasi ipotetica discriminazione, poiché il fondo in questione va destinato a dipendenti (della polizia stradale) che, per i compiti loro assegnati, si differenziano dagli altri";
- l'art. 17 del C.C.N.L. del 22/01/2004 prevede che le risorse destinate, dall'art. 208 c. 2, lett. a) e c. 4 del già citato D.lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii., a finalità assistenziali e previdenziali sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del C.C.N.L. 14/09/2000, i quali sono formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto dei lavoratori (ex legge n. 300 del 1970) e che a tutt'oggi gli organismi previsti non sono stati designati;

TENUTO CONTO che il citato parere della Corte dei Conti Toscana n. 104/2010, fornendo opportune linee guida in materia di utilizzo delle somme rivenienti dai proventi contravvenzionali, con particolare riferimento all'incentivazione dei risultati del personale della P.L., ha precisato che la nuova formulazione dell'art. 208, c. 4 lett. b) relativa al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni "non può che riferirsi ad un potenziamento dell'attività lavorativa svolta nel perseguimento di questo fine";

RICHIAMATO, altresì,

- il Parere reso dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Lombardia n. 961 del 20/10/2010 con il quale la Corte ritiene possibile - ai sensi del vigente comma 5 bis - l'istituzione di specifici progetti finalizzati al miglioramento della circolazione stradale e della sicurezza della città da parte del personale di polizia locale mediante l'integrazione del fondo per la contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 15, c. 5, del CCNL 1.4.1999 a copertura dei maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività;
- il parere reso dalla Corte Dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria con deliberazione n. 55/2011/PAR del 21/06/2011 che ha precisato che "di contro le risorse derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada possono integrare il fondo per il salario accessorio, per la quota vincolata indicata dall'art. 208, ai sensi o dell'art. 14, comma 2 (lavoro straordinario) o dell'art. 15, c. 5, del CCNL citato. Pertanto ai fini di una corretta destinazione delle risorse di cui all'art. 208, c. 4, lett. c), è necessario che le stesse siano destinate a finanziare spese che non rivestano carattere ripetitivo e continuativo. Allo stesso modo carattere non ripetitivo e ricorrente riveste il finanziamento dei progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché dei progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, previsti dalla seconda parte del comma 5 bis dell'art. 208 citato.
- il parere reso dalla Corte Dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con deliberazione n. 55/2012/PAR del 06/03/2012 con il quale la Corte ha affermato che "in conclusione, ai sensi dell'art. 208 comma 5 bis del codice della strada nella versione novellata dalla Legge n. 120/2010, il Collegio ritiene che gli enti locali possano provvedere, con i proventi derivanti da violazioni al codice della strada, al finanziamento delle prestazioni accessorie del personale di polizia municipale rese nell'ambito "di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187". Le risorse devono essere finalizzate al miglioramento e all'incremento dei servizi, riferite ad attività effettivamente nuove e allocate sulla base di appositi programmi di accrescimento qualitativo e quantitativo del servizio;

TENUTO CONTO CHE: la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Piemonte con Deliberazione n. 37 del 20 Maggio 2010, in aderenza alla Circolare del Ministero dell'interno 5 del 2007, ha affermato che le risorse utilizzate per le assunzioni stagionali non concorrono ai fini della determinazione della spesa complessiva per il personale; tale interpretazione è stata ritenuta dalla Corte dei Conti conforme allo scopo dell'intervento normativo ed è stata fatta propria, rilevando che, nelle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie Locali con deliberazione 9/AUT/2010/NPR del 30 marzo 2010, le spese in parola sono state considerate fra le componenti da escludersi dalla spesa del personale ai sensi dei commi 557 e 561 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria per il 2007;

TENUTO CONTO che, a decorrere al 01 gennaio 2015, le nuove regole di contabilità di cui al D.lgs. 118/2011 modificato dal D.lgs. 126/2014, ispirate al principio della "competenza finanziaria potenziata", in relazione al profilo dell'esigibilità delle entrate, stabiliscono che le stesse sono accertate per l'intero importo del credito, comprensive di quelle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, precisando che, con riferimento ai proventi per le violazioni al C.d.S., si è statuito che l'accertamento viene a determinarsi con la data di notifica del verbale, in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile;

DATO ATTO CHE, sulla base delle somme incassate a titolo di ingiunzioni negli anni precedenti, per violazioni al Codice della Strada, e delle indicazioni del Responsabile del Servizio Polizia Locale, per l'esercizio 2019 si prevede di incassare la somma di € 1.4000.000.00= la cui destinazione non è vincolata;

ATTESO CHE, sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada negli esercizi precedenti e delle indicazioni del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, per l'esercizio 2019 si prevede di incassare/accertare a tale titolo la somma di € 7.000.000.00 di cui:

Proventi ex articolo 208 Cds:	€ 2.000.000,00
Proventi ex articolo 142 Cds:	€ 5.000.000,00

CONSIDERATO che su tali proventi viene accantonata una somma a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in base alla media delle somme non riscosse nel quinquennio precedente, destinata a limitare la capacità di spesa dell'ente, pari al 40 %, e che pertanto i vincoli di destinazione sono da calcolarsi sulle risorse nette;

RITENUTO di provvedere in merito;

A) PROVENTI EX ART. 208 CDS

PREVISIONE DI ENTRATA

Descrizione		Codice di bilancio	Importo
A	Proventi sanzioni amministrative violazioni art. 208 Cds		2.000.000,00
B	Fondo crediti di dubbia esigibilità determinato in base ai principi contabili ex d.Lgs. n. 118/2011 45% circa		900.000,00
TOTALE (A-B)			1.100.000,00

Totale pari ad € 1.100.000,00 di cui il 50% vincolato ed il 50% ad utilizzo libero

PREVISIONE DI SPESA

Finalità	% minima	% destinata	Codice di bilancio	Importo
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min. 25%)	25,00%	25,00 %		137.500,00
Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min. 25%)	25,00%	25,00 %		137.500,00
Installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente				37.000,00
Redazione dei piani urbani del traffico				40.000,00
Corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado				5.000,00
Forme di previdenza e assistenza complementare				25.000,00
Assunzione di personale stagionale a progetto				155.000,00
Finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni				13.000,00
TOTAL E				550.000,00



[Handwritten signature]

A) PROVENTI EX ART. 142 CDS

PREVISIONE DI ENTRATA

	Descrizione	Codice di bilancio	Importo
A	Proventi sanzioni amministrative violazioni art. 142 Cds		5.000.000,00
B	Fondo crediti di dubbia esigibilità determinato in base ai principi contabili ex d.lgs. n. 118/2011 - 45%		2.250.000,00
TOTALE (A-B)			2.750.000,00

Totale pari ad € 2.750.000,00 di cui il 100% vincolato

PREVISIONE DI SPESA

Finalità	%	Codice di bilancio	Importo
Devoluzione ente proprietario strada proventi art. 142 Cds (strada in concessione)			0
Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti: segnaletica e manutenzione strade			750.000,00
Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale: spese procedimento, assunzione di personale a tempo determinato, ecc.			2.000.000,00
TOTALE	100%		2.750.000,00



[Handwritten signature]